

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento apporta talune correzioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2006, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del decreto legge 18 maggio 2006, per la ricognizione in via immediata delle strutture trasferite al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dei trasporti nonché per la determinazione del contingente massimo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dei trasporti.

In particolare, le correzioni sono volte a correggere taluni errori materiali contenuti nel citato decreto, ovvero ad adeguarsi ai rilievi formulati dai competenti organi di controllo della Corte dei Conti in sede di registrazione del precedente decreto in data 1 giugno 2006.

Il primo rilievo formulato dai competenti organi di controllo trova puntuale rispondenza nella lett. a) dell'articolo 1, sopprimendo l'inciso riferito alle competenze in materia di telecomunicazioni già presente nel precedente decreto in data 1 giugno 2006.

Per quanto attiene alla individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministri interessati, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa (oggetto del secondo rilievo formulato), in attesa della adozione del nuovo regolamento di organizzazione di detti uffici, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la soluzione adottata negli articoli 3 e 4 è stata quella di richiamare, le corrispondenti disposizioni già contenute, rispettivamente, nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243 (per il Ministero delle infrastrutture) e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225 (per il Ministero dei trasporti); e cioè degli ultimi regolamenti di organizzazione dei predetti uffici riferiti, rispettivamente, al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti e della navigazione, immediatamente anteriori alla creazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ovviamente, tale disciplina va integrata con le modifiche sopravvenute (sostanzialmente rappresentate dalla successiva istituzione della figura del Vice Ministro).

In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dal comma 25 dell'art. 1 del citato d.l. n. 181 del 2006, dalla individuazione di personale in esame non deve derivare alcun aggravio finanziario per la finanza pubblica.

A tal fine, vale al pena sottolineare che il termine di riferimento deve essere rappresentato dall'onere complessivo riferito all'assetto del Governo vigente alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 181 del 2006. Tuttavia, al fine di assicurare una più immediata possibilità di riscontro, con il provvedimento in esame si è ritenuto di utilizzare il parametro di riferimento costituito

dall'ammontare complessivo di spesa già previsto, per le stesse finalità, relativamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in particolare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320), in maniera tale da garantire che in ogni caso, dall'attuazione delle disposizioni riferite sia agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, sia agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti – e cumulativamente - non derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto ivi previsto.

In attuazione di tali criteri, pertanto, e direttamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 181/06, sono stati fissati i limiti di contingente di personale in novantasei unità per ciascun Ministero, coerentemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 243/01 e dal D.P.R. n. 225/2001, da computare tenendo conto delle esclusioni rispettivamente stabilite nell'art. 5, comma 1, primo periodo, e comma 3 del D.P.R. n. 243/01, (quanto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture); e nell'art. 5, comma 1, primo periodo, e comma 3 del D.P.R. n. 225/01 (quanto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti).

Per il personale del Servizio di controllo interno, in particolare, il contingente di personale complessivamente assegnato alle due strutture che vengono costituite presso i due Ministeri sopra citati non potrà superare il limite di complessivo di tredici unità già assegnato nel vigore dell'art. 4, comma 5, D.P.R. n. 320/01 (e cioè relativamente al Ministero delle infrastrutture e trasporti).

Sempre relativamente al Servizio di controllo interno, poi, si impongono ulteriori precisazioni, rese necessarie dalla esigenza di assicurare misure compensative della spesa complessiva derivante dal funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione mantenendo un limite massimo di contingente quale sopra indicato. Per questo motivo, si precisa espressamente che l'organo di direzione del Servizio è monocratico.

Pertanto, l'esigenza di compensazione finanziaria comporta ulteriori precisazioni. Infatti, per assicurare l'assenza di maggiori oneri (rispetto all'assetto a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 181/06), e tenuto conto del contingente massimo di personale come sopra indicato, determina l'impossibilità di ricorrere a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Si rammenta che tale opportunità era consentita, nel limite del cinque per cento del contingente complessivo di personale assegnato, sia ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 243/01, sia ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 225/01.

Analogamente, il limite degli specifici incarichi dirigenziali di seconda fascia che possono essere conferiti per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione (ai sensi

dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 243/01 e dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 225/01) è fissato in numero non superiore a tre unità per ciascun Ministero.

Ulteriori rimodulazioni dell'assetto derivante dalla mera applicazione dei predetti regolamenti governativi discendono, poi, dalla già segnalata esigenza di assicurare l'invarianza della spesa. In particolare, per quanto riguarda la possibilità, prevista ai sensi del D.P.R. n. 225/01, di riconoscere uno speciale trattamento economico sia per il Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, sia per il segretario particolare dello stesso (art. 7, comma 3, D.P.R. n. 225/01), opportunità ora da intendere limitata solo ad una delle due posizioni citate (fermo, per il resto, quanto disposto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 225/01).

Nella materia, poi, va assicurata attuazione anche a quanto disposto in sede di conversione in legge del d.l. n. 181/06. In particolare, ci si intende riferire alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 24-*quater* dello stesso decreto legge. Ovviamente, resta ferma la facoltà contemplata nel successivo comma 24-*quinquies*, per il cui concreto esercizio, ove mai, si profila un provvedimento ulteriore e diverso dal presente (nomina del Vice Ministro sulla base di espressa autorizzazione del Ministro), da rimettere ad una fase successiva alla presente, e comunque nella quale dovrà garantirsi l'invarianza della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero interessato.

Il complesso di tali disposizioni consente di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alla consistenza alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 181/06, come si può evincere dalle tabelle riassuntive allegate, che danno conto della spesa riferita alle diverse voci considerate ai fini del predetto contenimento della spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si intende dare attuazione anche a quanto stabilito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2006 per l'attuazione del d.l. n. 181/06. In particolare, ci si intende riferire al conseguimento di un contenimento della spesa complessiva riferita agli uffici di diretta collaborazione non inferiore al 10 per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente. A tal fine, nel provvedimento in esame si prevede che l'assetto prefigurato dovrà essere accompagnato da ulteriori ed aggiuntive misure di contenimento della spesa complessiva incidenti sulle diverse voci della stessa, in maniera tale da assicurare quell'obiettivo di riduzione della spesa sopra indicato. Per assicurare effettività e certezza a tale obiettivo, si prevede una ricognizione puntuale al complesso delle misure così adottate da ciascun Ministero, da concludere entro il 30 settembre 2006, insieme alle competenti strutture della Ragioneria generale dello Stato, potendo valorizzare particolarmente l'apporto che può essere fornito in questa prospettiva dai competenti Uffici centrali di bilancio presso i medesimi Ministeri interessati.

Le correzioni illustrate sono quelle apportate, rispettivamente, agli articoli 3, commi 2,3 e 4, per il Ministero delle infrastrutture, e art. 4, commi 2, 3 e 4, per il Ministero dei trasporti.

Con le correzioni apportate all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 6, comma 5, poi, si provvede ad assicurare l'adeguamento al terzo rilievo sollevato dall'organo di controllo, relativamente alla supposta istituzione di nuovi organi decentrati dei nuovi Ministeri. Le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 2006 vengono così soppresse.

Paolo Capi.